

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **157/1992** (ECLI:IT:COST:1992:157)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **21/01/1992**; Decisione del **19/03/1992**

Deposito del **02/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18233**

Atti decisi:

N. 157

ORDINANZA 19 MARZO-2 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24, integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile tra l'avv. Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 (R.O. n. 602 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576 del 1980, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il diritto di riscattare i periodi di durata del corso legale degli studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere l'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione di anzianità;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre categorie professionali (quali, per es. gli ingegneri e gli architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro che, per aver prestato il servizio militare, hanno ritardato la iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo (donne ed inabili), vi si sono iscritti appena conseguivano la possibilità;

che nel giudizio si sono costituiti la parte privata, che ha concluso per l'accoglimento della questione, e la Cassa di Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che è intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n. 141, la quale, all'art. 24, ha disciplinato ex novo il riscatto di cui trattasi;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della rilevanza della questione alla stregua della nuova legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.